

La relazione di minoranza sul progetto di riforma la cui discussione è imminente al Senato

LE PROPOSTE DEL PCI PER L'UNIVERSITA'

Nel documento firmato dal compagno Giorgio Piovano una puntuale analisi della crisi degli atenei, nel quadro della crisi generale della società italiana - L'esigenza di un dibattito aperto, senza preclusioni, che colleghi il tema dell'Università a una linea di riforme - Le motivazioni della contestazione e le condizioni per lo sviluppo del movimento degli studenti - Troppe ambiguità nella istituzione del dipartimento, del docente unico, del tempo pieno - Le condizioni del diritto allo studio prima e durante l'Università - Lo spazio autonomo d'iniziativa e di potere degli studenti

La linea del PCI sulla riforma dell'Università, e la critica al progetto di legge che fra pochi giorni andrà in discussione al Senato sono contenute nella relazione di minoranza presentata dal compagno Giorgio Piovano. L'ampio e approfondito documento, di cui diamo qui una sintesi, inizia osservando che l'enorme ritardo con cui il progetto di riforma dell'Università giunge in aula testimonia di una profonda e perdurante debolezza politica del governo e dello schieramento che lo sostiene. Nel confronto della legge, infatti, si è diffuso un clima di sfiducia, con accentuate manifestazioni di diffidenza da parte del movimento degli studenti. Ciò pone da una parte l'esigenza di una modifica profonda delle soluzioni proposte, e dall'altra, la consapevolezza che la crisi dell'Università italiana non è un fenomeno patologico a sé stante, ma si innesca in un quadro ben più ampio. Essa denuncia infatti la crisi generale del paese di cui è una espressione, e da essa quindi si può uscire soltanto con scelte che spingano a favore delle grandi masse lavoratrici l'attuale equilibrio sociale e politico.

La legge, al contrario, non offre neppure strumenti per superare le gravi disfunzioni dell'Università italiana, che, così come è oggi, è di ostacolo ad una didattica nuova, che garantisce la preparazione professionale delle nuove generazioni. Basti pensare a quel che è avvenuto in seguito al grave aumento della scolarizzazione che ha portato il numero totale degli studenti universitari dai 258.181 del 1960-1961 a circa 650 mila del 1970-1971: tale crescita delle iscrizioni, in sé positiva, è andata avanti in misura superiore alle reali possibilità di occupazione, tanto che nel 1970 i laureati disoccupati erano 15.000; un numero crescente di giovani si ritira dagli studi prima di aver conseguito la laurea; aumenta il numero dei fuori corso. In definitiva, l'Università si va trasformando in una sacca di disoccupazione giovanile nascosta.

I ritardi nell'affrontare la crisi dell'Università, la dequalificazione progressiva degli studi, gli assurdi rapporti gerarchici e autoritari all'interno degli atenei, la crescita della scolarizzazione e quindi l'ingresso nella Università di nuove masse giovanili, portatrici di nuove istanze e suscitatrici di nuovi contrasti, sono gli elementi alla base della rivolta studentesca del 1968, e della contestazione generale dell'assetto della società che, in Italia come altrove, il movimento degli studenti ha espresso. La relazione osserva a questo proposito che se si tiene conto di queste motivazioni profonde e permanenti, e insieme della suggestione che i grandi movimenti di liberazione in atto nel mondo hanno suscitato e suscitano fra le masse giovanili, le forze politiche non debbono pensare che le fasi alterne del movimento ne denotino il declino. Al contrario, le forze politiche democratiche non possono stare ad attendere un esito negativo di un fenomeno umano, sociale e politico così profondo, ma debbono invece favorire la maturazione verso efficaci forme di azione.

Passando poi ad esaminare i collegamenti fra questi problemi e quello della riforma dell'Università, la relazione afferma che i comunisti ritengono sbagliata la tendenza a considerare inutile o pericolosa ogni idea di riforma dell'Università, un'opinione di questo genere parte dalla identificazione del « sistema » politico ed economico in un'unica struttura priva di contraddizioni interne; mentre, al contrario, la vita culturale rappresenta un momento specifico e autonomo della società civile, che ha relazioni dialettiche con la struttura economica e con lo stesso apparato istituzionale. La riforma della Università non perde il suo valore neppure di fronte alla giusta osservazione che prioritaria avrebbe dovuto essere una riforma di tutto l'ordinamento precedente degli studi, con l'attuazione, ai livelli della scuola media e secondaria, del diritto allo studio senza preclusioni



Fini, funzioni e accesso

Un primo gruppo di articoli si occupa delle finalità, delle funzioni, dell'autonomia dell'Università e delle modalità di accesso. Nell'art. 1 l'Università vengono definite, genericamente, come « istituzioni di alta cultura » specificando che si tratta di « comunità di docenti e di studenti ». I lavoratori tecnici vengono considerati come semplici « collaboratori ». Se queste definizioni sono assolutamente generiche, negativa appare la parte dell'articolo che prevede « opportuni collegamenti (dell'Università) con le altre istituzioni scientifiche e didattiche, con gli enti locali e con le forze produttive del territorio ».

Organizzazione didattica: i dipartimenti

Gli articoli dall'8 al 19 riguardano la nuova organizzazione didattica: la istituzione dei dipartimenti e la abolizione delle facoltà. L'innovazione è positiva, se si pensa che le facoltà sono l'espressione di una divisione del sapere di vecchio tipo, e che l'attuale struttura di materie che si riproduce in una frammentazione a volte addirittura ridicola dell'insegnamento, sulla base degli interessi dei titolari delle cattedre, il cui potere è stato in questo modo accresciuto al di fuori di ogni controllo.

Ma, così come viene proposto dal progetto di legge, il dipartimento rischia di perdere molta parte della sua potenzialità innovatrice. Esso viene definito (art. 8) « fondamentale struttura di ricerca », ma non si indicano le condizioni che dovrebbero assicurare il rinnovamento della ricerca in connessione con una nuova didattica: l'art. 10 afferma che « a ciascun docente è garantita... la libertà di studio, di ricerca, di insegnamento di metodologia e di didattica », ma non si fa cenno, come avveniva nella proposta del PCI, allo studio e alla ricerca collegiale, da parte di gruppi di studenti di seminari, di gruppi di lavoro, ecc.

Inoltre, al dipartimento si vorrebbe ro addossare una quantità di compiti: corsi di diploma, di laurea e di dottorato di ricerca; l'esame di stato per l'accesso all'Università, i corsi trimesi di orientamento, i corsi di preparazione e orientamento professionale, le corsi di formazione pedagogica e didattica per l'abilitazione all'insegnamento, i corsi di preparazione, di specializzazione, di aggiornamento professionale, i corsi post universitari di specializzazione e di perfezionamento. Ma la legge non specifica come e con quali mezzi questa mole di attività potrà essere portata avanti, cosicché il dipartimento in sostanza è configurato come una specie di scatola vuota in cui può essere calato qualsiasi conte

nuto, con un semplice cambiamento di etichetta. Coesistenza inoltre ambiguità norme positive, come il rimpicciolimento della tradizionale divisione in discipline fondamentali e complementari (articolo 8), la tutela della libertà dei docenti (art. 10) e dell'autonomia dei dipartimenti (art. 11), e norme negative, come quella che istituisce una gerarchia fra gli stessi dipartimenti distinguendo fra quelli « presso i quali, per efficienza di attrezzatura e numero di docenti, può essere conseguito il dottorato di ricerca » (art. 10), e quelli in cui non si potrà conseguire tale titolo.

Altri punti negativi sono i criteri della valutazione degli studenti, che, secondo l'art. 14, deve essere formulata « a seguito di prova individuale », e cioè in pratica ancora col metodo dell'esame, e la istituzione del dottorato di ricerca, questo ultimo titolo che (art. 19) « deve essere conseguito da coloro che, dopo la laurea, vi abbiano svolto attività di studio e di ricerca per almeno un quadriennio e che presentino, a conclusioni di essa, risultati di valore scientifico riconosciuto da tre docenti di ruolo », rischia in realtà di far rivivere, almeno per certi aspetti, la vecchia e superata libera docenza, già abolita per legge.

Al contrario, sostiene la relazione Piovano, dando un giudizio negativo sui tre livelli di titolo che vengono istituiti dalla legge (diploma, laurea, dottorato di ricerca), è convinzione dei comunisti che l'approdo di chi esce dall'Università debba essere uno, cioè la laurea (anche se vi possono essere percorsi di laurea più brevi o più lunghi), cioè a garanzia di un unico metodo didattico, criticamente impostato, che deve valere per tutti. Quanto al dipartimento, secondo il PCI, esso deve partire dal superamento della frammentazione degli insegnamenti, abolendo le attuali tabelle delle materie e i corsi di laurea; occorre sostituire la lezione ex cathedra con una ricerca di gruppo, in cui il rapporto fra docente e studente sia di collaborazione; rendere la figura del docente veramente unica e il dipartimento veramente interdisciplinare e autonomo; riconoscere agli studenti la possibilità di proporre e promuovere piani di insegnamento e di ricerca.

Docenti: ruolo unico e pieno tempo

Il modo come il testo della legge affronta il problema dei docenti viene considerato dalla relazione Piovano un tipico esempio di soluzione mistificatoria. Infatti, l'art. 20 sancisce solennemente il principio del docente unico, ma poco più avanti (art. 31) lo stesso principio viene negato con l'istituzione del « ricercatore universitario », ruolo a cui potranno accedere i giovani laureati da non oltre cinque anni, che superino un concorso fissato nella legge stessa. Ad essi vengono assegnati compiti di ricerca e studio ai fini della propria preparazione scientifica, ma anche di « assistenza degli studenti nei loro studi », quindi compiti didattici, che ricordano per molti versi quelli fin qui affidati agli assistenti. Altri articoli (25, 21, 30, ecc.), delineano altre figure di docenti (supplenti, docenti associati, lettori di lingua straniera, ecc.), vanificando così in pra-

Numero degli studenti iscritti all'Università	
1933-'34:	57.294
1946-'47:	190.789
1960-'61:	258.181
1969-'70:	616.989

Numero degli iscritti al primo anno	
1934-'35:	34.000
1967-'68:	127.265
1968-'69:	142.922
1969-'70:	175.249

Laureati disoccupati:	
1968:	12.000
1969:	15.000

questo modo, non solo si sanziona formalmente la legittimità di attività private, ma si incentiva addirittura la professionalizzazione dei dipartimenti, i più spregiudicati dei quali potranno trasformarsi addirittura in imprese a scopo di lucro.

Il diritto allo studio

Il nodo essenziale del diritto allo studio viene affrontato negli articoli 35 e 36 della legge, in cui si prevede: a) l'esonero da tasse e contributi universitari; b) assegni di studio nella misura di 300 mila lire (più 200 mila per i giovani che abitano fuori sede) dando la precedenza agli studenti che appartengono a famiglie il cui reddito derivi da lavoro dipendente o da pensione; c) servizi (alloggi, mense, assistenza sanitaria, cooperative librarie). La realizzazione di questi provvedimenti è rinviata alla attuazione di un piano quinquennale di sviluppo dell'Università.

La relazione di minoranza osserva a questo proposito che, anche se, secondo dal fatto fondamentale che la selezione di classe fra gli studenti avviene in modo determinante ben prima dell'Università, a partire dalla scuola materna e da quella dell'obbligo. Le provvidenze contenute nell'art. 35 cadono dunque in una situazione di totale inadempienza dello Stato, su questo terreno, verso i lavoratori e le masse popolari, e sollevano perciò grosse questioni di principio.

In primo luogo gli assegni di studio (meglio sarebbe parlare di salario universitario) devono essere assegnati in una società basata sulla discriminazione di classe, secondo precisi criteri di merito, dando la precedenza assoluta ai figli dei salariati dell'agricoltura, dell'industria, delle attività terziarie. In questo senso, afferma la relazione, se pure è un passo avanti l'aver fissato come criterio di precedenza l'appartenenza a famiglie il cui reddito derivi da un lavoro dipendente o da pensione, questa disposizione non costituisce un esplicito strumento per l'apertura dell'Università alla classe operaia.

Quanto al problema del salario generalizzato, esso resta invece un traguardo ottimale in una società che superate le discriminazioni di classe, avesse già assicurato l'accesso agli studi a tutti i meritevoli; mentre oggi, al contrario, fra i pochi figli di lavoratori che arrivano all'Università, si verifica un ulteriore processo selettivo per cui una consistente parte di essi non giungono alla laurea.

PERCENTUALI DEGLI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' E DEI LAUREATI PER GRUPPI SOCIALI			
	iscritti	laureati	
Figli di imprenditori e liberi professionisti	13,7%	17,5%	
Figli di dirigenti e impiegati	44,8%	45,7%	
Figli di lavoratori dipendenti	11,5%	8,5%	

studio non possono — afferma la relazione Piovano — essere demandate solo a chi già di quel diritto può fruire, ma ad esse devono partecipare, in rappresentanza delle masse popolari, gli organismi della democrazia locale, soprattutto, in materia di Università, le Regioni.

Il ruolo degli studenti

Per quanto riguarda gli studenti dei lavoratori, il progetto prevede una serie di opportune provvidenze (permessi, congedi, prestiti d'onore, contratti per lavoro da svolgere all'interno dell'Università), lasciando però a monte il problema del superfruttamento a cui questi giovani che devono dividersi fra lavoro e studio, sono sottoposti.

Tuttavia sono state rinviata due questioni essenziali: la fissazione di un rapporto ottimale fra il numero dei docenti e quello degli studenti, e una indicazione concreta sul problema dell'edilizia universitaria. Questo ultimo problema è il presupposto per qualsiasi riforma universitaria; è chiaro che, per risolverlo, è necessario un colossale sforzo finanziario, ma soprattutto impegnativa scelta di fondo nell'utilizzazione delle risorse nazionali. L'entità complessiva degli stanziamenti proposti dalla legge (1818 miliardi in sette anni) di cui soltanto 850 sono in realtà aggiuntivi rispetto agli stanziamenti normali) non costituisce l'indicazione di una scelta di questo genere; all'interno dello stanziamento vi è inoltre una sproporzione fra le spese per il personale e quelle per il diritto allo studio e la ricerca scientifica, alla quale l'ultima vengono riservate somme esigue.

La gestione sociale dell'Università

Nello stabilire la formazione degli organi di governo dell'Università, il progetto di legge non ha recepito l'esigenza di dar vita ad un tipo di gestione che ne rompa il tradizionale carattere di « corpo separato ». Infatti, mentre

come abbiamo visto i docenti sono il 40 per cento del Consiglio di Ateneo, il personale non docente vi rappresenta solo il 10 per cento (il progetto comunista proponeva il 20 per cento); ma quel che è più grave, la rappresentanza degli Enti locali è di dieci membri in tutto, in un consiglio che può andare da 60 a 110; praticamente ignorata l'esigenza di una congrua rappresentanza dei sindacati. A queste forze, al contrario, i comunisti propongono che venga data la preminenza nella direzione degli Atenei.

Si è inoltre rifiutata la proposta comunista di istituire due fondamentali strumenti di democrazia diretta, quali l'assemblea di dipartimento e l'assemblea di ateneo. Quanto al Consiglio nazionale universitario, cui l'art. 46 affida « il compito di coordinamento generale delle autonomie universitarie anche ai fini di contribuire alla elaborazione del programma quinquennale universitario », da esso sono esclusi, ai soliti, i rappresentanti delle Regioni e delle organizzazioni sindacali.

Programmazione e sviluppo

La necessità di uno sviluppo dell'Università programmato in sede nazionale e regionale, nel quadro dei piani generali di sviluppo economico, sostenuta con forza nel progetto comunista, è stata in certa misura recepita dalla maggioranza della sesta commissione. Infatti l'art. 49 della proposta di legge dispone che il progetto di Ateneo per il programma quinquennale universitario sia sottoposto al Consiglio regionale e l'art. 50 dispone che il governo presenti al Parlamento un programma quinquennale di sviluppo delle Università.

Tuttavia sono state rinviata due questioni essenziali: la fissazione di un rapporto ottimale fra il numero dei docenti e quello degli studenti, e una indicazione concreta sul problema dell'edilizia universitaria. Questo ultimo problema è il presupposto per qualsiasi riforma universitaria; è chiaro che, per risolverlo, è necessario un colossale sforzo finanziario, ma soprattutto impegnativa scelta di fondo nell'utilizzazione delle risorse nazionali. L'entità complessiva degli stanziamenti proposti dalla legge (1818 miliardi in sette anni) di cui soltanto 850 sono in realtà aggiuntivi rispetto agli stanziamenti normali) non costituisce l'indicazione di una scelta di questo genere; all'interno dello stanziamento vi è inoltre una sproporzione fra le spese per il personale e quelle per il diritto allo studio e la ricerca scientifica, alla quale l'ultima vengono riservate somme esigue.

Tutte queste considerazioni rendono gravemente inadeguato il testo proposto dalla maggioranza della sesta commissione. Occorre dunque modificarlo nel profondo, facendovi circolare l'ansia di rinnovamento che sale dalla parte migliore del popolo italiano.

RAPPORTO FRA ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' E LAUREATI			
1911:	1 laureato su	4 iscritti	
1936:	1 laureato su	6 iscritti	
1966:	1 laureato su	12 iscritti	
1969:	1 laureato su	11,5 iscritti	